

ALLEGATO 4

SCHEMA DI CONTRATTO

**per l'acquisizione di servizi professionali
per la conduzione dei sistemi della Corte dei conti**

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA CONDUZIONE DEI SISTEMI DELLA CORTE DEI CONTI

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei conti, di seguito per brevità anche "Amministrazione", hanno affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di servizi professionali per la conduzione dei sistemi;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta Tecnica, Allegato "III"

Capitolato tecnico; Allegato "IV" Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato V "Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web"; Allegato "VI" - Documento Unico di Valutazione rischi da interferenze; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente:

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi nei luoghi indicati nel Capitolato Tecnico e conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e nei suoi allegati:

a) Supporto (Help Desk e Gestione pdl);

b) Conduzione sistemistica a Presidio (CSP), così articolato:

1. Gestione sala macchine, blade center e virtual infrastructure;
2. Linux;
3. Microsoft;
4. Laboratorio pdl;
5. Network;
6. Security;
7. Storage;
8. Database e middleware.

c) Consulenza sistemistica a Richiesta (CSR), così articolato:

1. Supporto progetti;
2. Supporto laboratorio;
3. Supporto metodologie/best practice IT;
4. Publishing;

da erogarsi nell'arco di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività", di cui al successivo art. 2 S, comma 1, fatto salvo quanto indicato al medesimo art. 2 S, comma 5.

2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà altresì la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica (come ad esempio in modo non esaustivo criteri S3; S4 e Q3) e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se

migliorativi, altrimenti nei tempi massimi indicati nella documentazione di gara e, comunque in massimo 100 giorni solari dalla data di inizio attività, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip.

Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi, senza alcun onere aggiuntivo per Consip/Amministrazione.

Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S.

L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.

3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web che comunque formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
4. I servizi di cui al precedente comma 1 saranno organizzati dall'Impresa in interventi, e documenti e nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato Tecnico e/o nell'Offerta tecnica, se migliorativi.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% del predetto valore massimo dell'importo contrattuale.

6. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e relative Appendici e dettagliatamente previsti nei singoli Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Amministrazione, secondo quanto specificato nel Capitolato tecnico.
8. Quale Responsabile del Procedimento è nominato l'ing. Giuseppe Spoto.

Articolo 2 S

Durata e Affiancamento

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di inizio attività" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine ultimo di durata.
3. Si precisa che, non oltre cinque giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto, per una durata massima di 30 giorni solari e comunque entro la data di inizio attività l'Impresa potrà affiancare il Fornitore che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tale attività di trasferimento non comporterà alcun onere per Consip e/o l'Amministrazione.
4. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze (anche in relazione alle miglorie offerte) a personale Consip/Amministrazione o a terzi da questa designati, nei limiti concordati con Consip/Amministrazione. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Tali attività si intendono già remunerate nell'ambito del corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 15S. Fatto salvo, quanto previsto al precedente art. 1, comma 2, per le attività non remunerate a canone, al periodo di affiancamento saranno invece applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
5. L'impresa si impegna, altresì, a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun onere per Consip e/o l'Amministrazione.

6. Nel caso in cui l'attività di trasferimento del know how di fine fornitura non dovesse essere erogata, i corrispettivi (remunerati a canone) relativi agli ultimi due mesi di vigenza contrattuale, di cui all'art. 15 S, verranno decurtati nella misura del 15%.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto (e opportunamente attuate previa condivisione con Consip e/o Amministrazione), nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, prodotto, l'Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall'Amministrazione. L'Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell'Amministrazione e restituire alla stessa gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
5. L'Impresa dovrà mantenere aggiornata la documentazione consegnata alla Consip e/o all'Amministrazione all'inizio di ciascun obiettivo per l'intera durata delle attività, anche nel caso in cui tale documentazione sia resa disponibile esclusivamente in formato elettronico. Tale documentazione dovrà essere resa disponibile alla Consip e/o all'Amministrazione in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle attività contrattuali e riconsegnata al termine di ciascun obiettivo.

6. Al termine delle attività contrattuali, l'Impresa dovrà consegnare a Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità di Consip e/o dell'Amministrazione degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali.
7. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip e/o all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore in caso di attività di realizzazione e/o modifica del Sito Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
9. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 4 S

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell'Amministrazione le apparecchiature hardware ed eventuali prodotti software realizzati ad hoc utilizzati dall'Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate

- nell'Offerta tecnica e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S.
2. L'Amministrazione potrà senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
 3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
 4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
 5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
 6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è quindi di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
 7. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a sei anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
 8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, ovvero prodotti comunicati alla Consip come di tipo Open source, le cui licenze non consentano il trasferimento della proprietà, di quanto realizzato ad hoc e/o che si distingua dal prodotto base, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
 9. L'Impresa dovrà, pertanto, comunicare tempestivamente alla Consip l'eventuale adozione di componenti open source nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico all'Impresa e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.

10. La CONSIP/Amministrazione metterà a disposizione dell'Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
11. L'Impresa prende atto che, anche attraverso le attività affidate nell'ambito del presente contratto, la Consip potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, sostituirli, variarli o introdurne di nuovi.
12. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, per le attività di tipo progettuale non afferenti le attività di gestione dei sistemi, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e/o comunicati non oltre la fase di attivazione, l'Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per Consip, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 S

Dimensioni dei singoli servizi

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le dimensioni dei singoli servizi sono meglio specificate all'interno del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a) (Supporto) la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è quantificato attualmente in 3.000 utenti fruitori dei servizi ed in un numero di pdl attualmente pari a 4.000.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera b) la dimensione delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è di 23.000 (ventitremila) Giorni Persona per attività svolte in orario standard, 10.220 (diecimiladuecentoventi) Giorni Persona per attività in reperibilità, 1.800 (milleottocento) Giorni Persona per attività svolte fuori orario standard e 300 (trecento) Giorni Persona per attività svolte in trasferta salvo quanto previsto al successivo comma 8.
4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera c), è pari a 1.440 (millequattrocentoquaranta) Giorni Persona.

5. Nei primi 3 mesi dalla Data di inizio delle attività (periodo transitorio), come definito nel Capitolato tecnico, il mancato raggiungimento dei valori di soglia previsti dai livelli di servizio non sarà soggetto all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa si impegna, comunque, al raggiungimento del livello di qualità e ad evitare ogni scostamento dalle soglie previste. Infatti, durante tale periodo transitorio avranno comunque efficacia gli indicatori di qualità generali di cui all'Appendice 1 al Capitolato tecnico, pertanto laddove previsto dall'art. 14 S l'Impresa è soggetta all'applicazione delle penali, alla formalizzazione di rilievi e agli Obiettivi di prestazione.
6. L'impresa prende atto ed accetta che (anche durante il periodo transitorio) la corresponsione di una quota dei singoli corrispettivi (parte variabile) è comunque legata al raggiungimento degli Obiettivi di prestazione come dettagliato al successivo art. 15 S.
7. L'Impresa prende atto ed accetta che, con riferimento ai servizi di Supporto (Help Desk e Gestione pdl), nel caso in cui non fossero presenti tutte le risorse previste per tali servizi, i relativi gruppi di lavoro verranno integrati con le risorse appartenenti ai servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (CSP). Tale integrazione verrà effettuata con profili professionali di pari livello, ove possibile, e non comporterà variazioni del canone previsto.
8. L'impresa prende atto ed accetta che in relazione ai servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), all'attivazione degli stessi e per ciascun anno contrattuale sarà concordato per ciascun servizio/attività un massimale di spesa per l'esercizio finanziario in corso. Nel caso in cui la variazione (in diminuzione) del massimale lo richieda, l'Amministrazione potrà comunque concordare le adeguate variazioni dei livelli di servizio. L'Impresa prende atto che tale massimale in nessun caso potrà essere superato per più del 20% e si impegna ad erogare i servizi richiesti e a predisporre ciascun Piano di lavoro tenendo conto di tale vincolo.

Articolo 6 S

Piano della Qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, come descritto nel Capitolato tecnico e nelle relative appendici, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso; quest'ultima si obbliga entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Consip, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, in mancanza del quale è fatto salvo il diritto della Consip

e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 30 giorni lavorativi dalla prima consegna, al netto dei tempi necessari alla Consip per le valutazioni di competenza, comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S.

3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta Consip, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo a carico della Consip e/o l'Amministrazione.
5. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nell'Appendice 3 al Capitolato tecnico.

Articolo 7 S

Garanzie

1. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'articolo 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori o difetti di tutto quanto realizzato in esecuzione del presente contratto, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo.
2. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
4. Al fornitore verrà inoltre richiesto di sottoscrivere l'accettazione per il rispetto delle politiche di sicurezza adottate dalla Corte dei conti cui dovrà, pertanto, conformarsi pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14.

Articolo 8 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____,
avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

oppure

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

Articolo 9 S

Pianificazione delle attività

1. L'Impresa, nei casi e secondo le modalità previste nel paragrafo 5.5 del Capitolato tecnico, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché le attività "ad evento" nel caso in cui sia prevista un'attività legata al mantenimento dell'efficienza dei sistemi (es. innalzamento di versione del software di sistema) o comunque un'attività identificabile nell'ambito del servizio o delle attività continuative. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro.
2. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, compresi i servizi di cui al precedente articolo 1 S, le attività di affiancamento e di trasferimento di know how, verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel "Piano di lavoro" così come specificato nel Capitolato tecnico e sue appendici. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati alla Consip per l'approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici. All'inizio della fornitura, Consip si riserva di richiedere la stesura di un unico piano di lavoro comprensivo di tutte le attività iniziali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici. L'Impresa dovrà allegare al predetto Piano la composizione dei gruppi di lavoro, le relative percentuali di impiego nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto.
4. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip e/o Amministrazione. In caso di mancata approvazione, la Consip e/o Amministrazione, comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che essa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip e/o Amministrazione stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e

saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.

6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
7. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.

Articolo 10 S

Risorse impiegate

1. L'Impresa dovrà indicare, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, relativamente ai singoli interventi, esclusivamente, gruppi di lavoro composti dalle figure professionali indicate nei Piani di Lavoro degli interventi stessi. Inoltre, l'Impresa si impegna ad utilizzare, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 S, comma 1, lett. A), gruppi di lavoro organizzati e composti come indicato in Offerta tecnica.
3. L'Impresa, a tal proposito, prende atto che la CONSIP si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza del mix di figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto previsto nei piani dei singoli interventi.
4. L'Impresa dovrà consegnare i *curricula* delle figure professionali impegnate nell'erogazione dei servizi di cui all'Articolo 1 S, comma 1, lettere a) e b) con le certificazioni dichiarate nell'Offerta. Tale obbligo deve essere adempiuto anche in corso di fornitura, all'attivazione di un intervento nell'ambito del servizio di Consulenza sistemistica a richiesta di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera c), ovvero qualora si debba provvedere alla sostituzione e/o inserimento di una risorsa, in questo caso il termine di presentazione del curriculum decorre dalla data di comunicazione della sostituzione/inserimento da parte dell'Impresa o dalla data di richiesta di sostituzione da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
5. La Consip e/o l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un'ora presso una delle sedi dell'Amministrazione, entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta.

6. In caso di valutazione positiva, da parte della Consip e/o dell'Amministrazione, del curriculum presentato l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato nell'Offerta tecnica, se migliorativo, o entro il diverso termine indicato dalla Consip e/o dell'Amministrazione.
7. Ove la Consip e/o l'Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei Curricula, colloquio o durante le prime due settimane di presenza), la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di cui al precedente comma 6 dalla predetta comunicazione. La valutazione di tale nuovo curriculum segue la disciplina di cui ai precedenti comma.
8. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno comunque possedere i requisiti/certificazioni descritti nell'Appendice 2 del Capitolato Tecnico ovvero quelli migliorativi eventualmente dichiarati nell'Offerta tecnica. L'impresa prende atto ed accetta che le risorse impegnate nell'erogazione dei servizi dovranno essere in possesso delle certificazioni richieste per l'intera durata contrattuale. Pertanto al variare dei percorsi di certificazione, l'Impresa stessa dovrà garantire l'effettuazione degli eventuali aggiornamenti necessari al mantenimento delle certificazioni stesse, garantendo la continuità di servizio per le risorse impegnate nei servizi continuativi.
9. Nel corso della durata contrattuale, con riferimento ai servizi di cui al precedente art. 1, comma 1 lettera a), nel caso in cui non fossero presenti tutte le risorse previste, i relativi gruppi di lavoro verranno temporaneamente integrati con le risorse appartenenti ai servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (CSP). Tale integrazione verrà effettuata, con profili professionali di pari livello o superiori.
10. In caso di sostituzione di una risorsa, l'Impresa dovrà comunicare la motivazione alla Consip almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima della data di effettiva sostituzione, salvo diverso accordo con la Consip stessa. A tale comunicazione devono essere allegati il/i Curriculum delle risorse candidate dal fornitore alla sostituzione della risorsa uscente. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma.
11. La Consip si riserva, inoltre, la facoltà di non accettare la predetta sostituzione, qualora l'unità di personale proposta in sostituzione dall'Impresa, non sia ritenuta idonea alla adeguata e perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
12. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale di cui al precedente comma 1, senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip,

quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la relativa penale di cui al successivo articolo 14 S. In ogni caso, la nuova risorsa professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.

13. Le comunicazioni di cui al presente articolo tra la Consip e/o l'Amministrazione ed il Fornitore dovranno essere scritte e potranno avvenire anche via e-mail.
14. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 11 S

Consegna dei prodotti

1. I Prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico ovvero se migliorativi, nell'Offerta tecnica, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
2. L'Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie e alla conduzione di sperimentazioni proposte nell'Offerta tecnica, anche in riferimento alla realizzazione di strumenti e/o sistemi, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
5. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
6. Si precisa che la Consip acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 S

Verifica ed accettazione

1. Ogni singola soluzione resa disponibile dall'Impresa verrà sottoposta a verifica ed accettazione secondo quanto verrà concordato con la Consip/Amministrazione nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di verifica verrà redatto

relativo verbale. La Consip si riserva di effettuare verifiche funzionali periodiche delle realizzazioni e/o dei prodotti di cui all' articolo 1 S comma 2, per tutta la durata delle attività contrattuali. A fronte di tali verifiche verrà redatto verbale.

2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica.
3. Nel caso in cui, durante le verifiche, venissero rilevate anomalie che secondo Consip/Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, le verifiche verranno interrotte e riprenderanno ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi del presente comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. L'esito positivo della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.

Articolo 13 S

Monitoraggio

1. L'Impresa prende atto che la Consip/Amministrazione si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.
6. Il fornitore è tenuto all'accettazione dei sistemi e delle modalità utilizzate da Consip/Amministrazione per il monitoraggio dei servizi.

Articolo 14 S

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo per la **consegna del Piano della Qualità Generale**, di cui all'art. 6 S rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente art. 6 S in caso di **mancata approvazione del Piano della Qualità Generale**, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla **consegna del Piano di Lavoro**, di cui all'art. 9 S Pianificazione delle attività, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini ivi previsti, la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per singolo documento.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla **consegna e/o implementazione di ogni Miglioria offerta in gara**, rispetto ai termini indicati nella documentazione di gara e/o migliorati in offerta, nonché in caso di mancata approvazione e/o collaudo delle stesse entro i termini previsti, la Consip applicherà una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) per singola ipotesi.
5. Per ciascun punto percentuale, o frazione di esso, inferiore al valore soglia previsto per l'indicatore **IQ1 "Presenza delle risorse"**, la Consip applicherà una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00) fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) del corrispettivo totale contrattuale.
6. In ogni caso di **sostituzione del Responsabile unico della fornitura**, come previsto dall'indicatore **IQ2 "Sostituzione del Responsabile unico della fornitura"**, la Consip applicherà una penale pari a € 20.000,00 (ventimila/00).
7. Per ciascuna richiesta di sostituzione di personale inadeguato, eccedente il valore soglia previsto per l'indicatore **IQ3 "Personale della fornitura inadeguato"**, la Consip applicherà una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00) fino ad un massimo pari al 5% (cinquepercento) del corrispettivo totale contrattuale.
8. Per ogni unità eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore **IQ5 "Turn over del personale"**, la Consip applicherà una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00) che verrà progressivamente aumentata di € 1.000,00 (mille) dalla seconda unità in poi eccedente il predetto valore soglia, fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale contrattuale.
9. Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore **IQ10 "Rilievi sulla fornitura"**, la Consip applicherà una penale pari a € 20.000,00

(ventimila/00), fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo totale contrattuale. Inoltre per ogni rilievo successivo al settimo (dall'ottavo in poi), verrà applicata una ulteriore penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00).

I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di Consip conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale (Contratto, Capitolato e sue Appendici, standard Consip, Offerta, Piano della Qualità Generale, Piano della Qualità Obiettivo e Piano di Lavoro). Essi consistono in comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate e accumulate, comportano l'applicazione della penale di cui al presente comma. I rilievi possono essere mossi dal responsabile del contratto Consip, dai responsabili di progetto e/o di servizio Consip e/o da strutture Consip preposte o di supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura, e sono formalizzati attraverso una comunicazione di rilievo (mail; lettera; fax; verbale di riunione). Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre a Consip un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della lettera di rilievo.

10. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1S comma 1 lettera a), al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i seguenti livelli di servizio:

- ◆ LdS1a - Tempestività della presa in carico dei ticket;
- ◆ LdS1b - Tempestività della presa in carico dei ticket;
- ◆ LdS1c - Tempestività della presa in carico dei ticket;
- ◆ LdS1d - Tempestività della presa in carico dei ticket;

la Consip, per ogni scostamento percentuale peggiorativo di ognuno del corrispondente valore soglia, applicherà una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo dei servizi medesimi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo stesso.

11. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1S comma 1 lettera a), al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i seguenti livelli di servizio:

- ◆ LdS2a - Tempestività di lavorazione dei ticket;
- ◆ LdS2b - Tempestività di lavorazione dei ticket;
- ◆ LdS2c - Tempestività di lavorazione dei ticket;

- ◆ LdS2d - Tempestività di lavorazione dei ticket;

la Consip, per ogni scostamento percentuale peggiorativo di ognuno del corrispondente valore soglia, applicherà una penale pari al 3% (treper cento) del corrispettivo dei servizi medesimi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 20% (ventiper cento) del corrispettivo stesso.

12. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1S comma 1 lettera a), al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i seguenti livelli di servizio:

- ◆ LdS3 - Tempestività di attivazione di strutture di II livello;
- ◆ LdS4 - Risoluzione e non chiusura dei ticket;

la Consip, per ogni scostamento percentuale peggiorativo di ognuno del corrispondente valore soglia, applicherà una penale pari al 3% (treper cento) del corrispettivo dei servizi medesimi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 20% (ventiper cento) del corrispettivo stesso.

13. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b) al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

- ◆ LdS5a - Tempestività della presa in carico dei ticket;
- ◆ LdS5b - Tempestività della presa in carico dei ticket;
- ◆ LdS5c - Tempestività della presa in carico dei ticket;
- ◆ LdS5d - Tempestività della presa in carico dei ticket;

la Consip, per ogni scostamento percentuale peggiorativo del corrispondente valore soglia, applicherà una penale pari al 3% (treper cento) del corrispettivo dei servizi medesimi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 20% (ventiper cento) del corrispettivo stesso.

14. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b) al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per i livelli di servizio:

- ◆ LdS6a - Tempestività di lavorazione dei ticket;
- ◆ LdS6b - Tempestività di lavorazione dei ticket;
- ◆ LdS6c - Tempestività di lavorazione dei ticket;

◆ LdS6d - Tempestività di lavorazione dei ticket;

la Consip, per ogni scostamento percentuale peggiorativo del corrispondente valore soglia, applicherà una penale pari al 3% (treper cento) del corrispettivo dei servizi medesimi relativo al periodo di riferimento, fino ad un massimo pari al 20% (ventiper cento) del corrispettivo stesso.

15. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b) al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per il livello di servizio LdS7a - Disponibilità dei servizi, la Consip applicherà una penale così determinata:

- per scostamenti peggiorativi compresi tra il valore soglia e 15 punti percentuali al disotto del valore soglia € 5.000,00 (cinquemila/00);
- per scostamenti peggiorativi compresi oltre 15 punti percentuali al disotto del valore soglia e fino a 30 punti percentuali al disotto del valore soglia € 10.000,00 (diecimila/00);
- per scostamenti peggiorativi oltre 30 punti percentuali al disotto del valore soglia € 20.000,00 (ventimila/00).

16. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b) al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per il livello di servizio LdS7b - Disponibilità dei servizi, la Consip applicherà una penale così determinata:

- per scostamenti peggiorativi compresi tra il valore soglia e 15 punti percentuali al disotto del valore soglia € 3.000,00 (tremila/00);
- per scostamenti peggiorativi compresi oltre 15 punti percentuali al disotto del valore soglia e fino a 30 punti percentuali al disotto del valore soglia € 6.000,00 (seimila/00);
- per scostamenti peggiorativi oltre 30 punti percentuali al disotto del valore soglia € 12.000,00 (dodicimila/00).

17. Dalla data di fine del periodo transitorio, per i servizi di cui all'articolo 1 S comma 1 lettera b) al termine di ogni periodo di riferimento della rilevazione, così come disciplinato nell'Appendice 1 al Capitolato tecnico, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per il livello di servizio LdS7c - Disponibilità dei servizi, la Consip applicherà una penale così determinata:

- per scostamenti peggiorativi compresi tra il valore soglia e 15 punti percentuali al disotto del valore soglia € 2.000,00 (duemila/00);

- per scostamenti peggiorativi compresi oltre 15 punti percentuali al disotto del valore soglia e fino a 30 punti percentuali al disotto del valore soglia € 4.000,00 (quattromila/00);
 - per scostamenti peggiorativi oltre 30 punti percentuali al disotto del valore soglia € 8.000,00 (ottomila/00).
18. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) qualora tale revoca o sospensione perduri per un periodo di 3 (tre) mesi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 17 S.
19. La Consip si riserva altresì di applicare una penale pari ad € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni violazione riscontrata rispetto alla mancata osservanza delle politiche di sicurezza adottate dalla Corte dei conti ed accettate dall'Impresa ai sensi dell'art. 75.
20. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
21. Nel caso di applicabilità di più penali riconducibili al singolo evento, per effetto dell'imputabilità di uno o più inadempimenti considerati, la Consip procederà all'applicazione della penale più onerosa fra quelle applicabili.
22. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
23. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
24. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 12G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
25. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente

contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (venti) del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

Articolo 15 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni dei singoli servizi" (nonché delle migliorie proposte nell'Offerta tecnica), sulla composizione dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 10 S ed in base a tariffe, canoni e corrispettivi unitari di cui ai successivi commi, è pari a € _____, ____ = (____/____),
2. Il corrispettivo per i servizi di "Supporto (Help Desk e Gestione pdl)" di cui all'articolo 1 S, comma 1, lettera a) punto 1, è pari ad Euro = _____, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni in aumento o in diminuzione di cui al successivo comma 6.
3. Il canone mensile per i servizi di "Supporto Help Desk" per singola tranche di 50 utenti di cui al precedente comma 2, è pari ad Euro = _____, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni in aumento o in diminuzione di cui al successivo comma 6.
4. Il canone mensile per i servizi di "Supporto Gestione pdl" per singola tranche di 50 pdl di cui al precedente comma 2, è pari ad Euro = _____, salvo le eventuali modifiche e/o integrazioni in aumento o in diminuzione di cui al successivo comma 6.
5. Il canone mensile per i servizi di Supporto Help Desk e Gestione pdl di cui rispettivamente ai precedenti comma è formato dalle seguenti componenti:
 - a) 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre;
 - b) 5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento dell'obiettivo di prestazione IP1 "Qualità dei servizi di Supporto (Help Desk e Gestione pdl)" di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati nel Piano della Qualità.
6. Il canone mensile di ciascun servizio potrà essere aggiornato per variazioni di tranche di 50 utenti e/o di 50 pdl in aumento o in diminuzione rispetto al numero utenti e sarà applicato dal mese successivo alla avvenuta variazione alla quotazione forfetaria. Si precisa a tal fine che per variazioni, in aumento o in diminuzione, inferiori al numero di utenti suindicato non è previsto nessun adeguamento del canone.
7. Per i servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (CSP) e di Consulenza sistemistica a Richiesta (CSR) per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il

corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 11.

8. Il corrispettivo per i servizi di “Conduzione sistemistica a Presidio (CSP)” di cui all’articolo 1 S, comma 1, lettera b), è pari ad Euro _____(_____) ed è composto come segue:

- a) 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre;
- b) 5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento e mantenimento, per il relativo periodo di riferimento, dell’obiettivo di prestazione IP2 “Qualità del servizio di Conduzione sistemistica a Presidio (CSP)”.

La corresponsione della quota variabile avverrà al termine del periodo di riferimento in base alle risultanze della rilevazione periodica dei livelli di servizio inerenti l’obiettivo di prestazione.

9. Il corrispettivo per i servizi di “Consulenza sistemistica a Richiesta (CSR)” di cui all’articolo 1 S, comma 1, lettera c) è pari ad Euro _____(_____), e verrà remunerato secondo le tariffe del successivo comma 10.
10. Le tariffe per figura professionale per i servizi di “Conduzione sistemistica a Presidio (CSP)” e di Consulenza sistemistica a Richiesta (CSR)”, relativamente alle Attività in orario standard, sono le seguenti:

Figura professionale	Euro/giorno
Consulente specialista	€ _____,___ = (_____/___)
Sistemista senior	€ _____,___ = (_____/___)
Sistemista	€ _____,___ = (_____/___)
Sistemista junior	€ _____,___ = (_____/___)

11. Il corrispettivo massimo per la “Reperibilità” della figura professionale Sistemista senior all’interno dei servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (CSP) è pari ad Euro _____(_____).
12. La tariffa per la “Reperibilità” della figura professionale Sistemista all’interno dei servizi di Conduzione sistemistica a Presidio (CSP) è la seguente:

Figura professionale	Euro/giorno
Sistemista senior Reperibilità	€ _____,___ = (_____/___)

13. Laddove la prestazione giornaliera remunerata a tempo e spesa sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.

14. La tariffa giornaliera, calcolata su base oraria (8 ore) per la figura professionale impegnata per le attività "Fuori orario standard" sarà maggiorata del 30%.
15. Il corrispettivo unitario giornaliero per la figura professionale impegnata per le attività in "Trasferta" sarà maggiorato del 30%.
16. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
17. Le tariffe e i canoni mensili sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
18. Si precisa inoltre che all'attivazione dei servizi e all'inizio di ciascun anno solare sarà concordato per ciascun servizio/attività un massimale di spesa per l'esercizio finanziario in corso che, in nessun caso, potrà essere superato per più del 20%. Pertanto il Fornitore si impegna ad erogare i servizi richiesti da Consip/Amministrazione e a stilare i Piani di lavoro tenendo conto di tale vincolo.
19. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
20. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
21. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 16 S

Fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
 - a) Attività a canone (Supporto - Help Desk e Gestione pdl): con cadenza trimestrale posticipata per il 95% dell'importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate e per il 5% dell'importo, se dovuto, al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento dell'obiettivo di prestazione IP 1 di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati nel Piano della Qualità;
 - b) Attività a consumo in modalità continuativa (servizi di Conduzione sistemistica a Presidio):
 - i) con cadenza mensile posticipata, per il 95% dell'importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal rendiconto risorse approvato dalla Consip;

- ii) con cadenza trimestrale posticipata, se dovuto per il 5% dell'importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal rendiconto risorse approvato dalla Consip, al raggiungimento e mantenimento per il periodo di riferimento dell'obiettivo di prestazione IP 2 di cui all'Appendice 1 del Capitolato tecnico indicati nel Piano della Qualità;
 - c) Attività a consumo in modalità a richiesta (servizi di Consulenza sistemistica a Richiesta): con cadenza mensile posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal rendiconto risorse approvato dalla Consip;
 - d) Attività a consumo (Reperibilità): con cadenza mensile posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal rendiconto risorse approvato dalla Consip;
 - e) Attività a consumo (Fuori Orario): con cadenza mensile posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal rendiconto risorse approvato dalla Consip;
 - f) Attività a consumo (Trasferte): con cadenza mensile posticipata, per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dal rendiconto risorse approvato dalla Consip;
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività (Supporto, Conduzione Specialistica a Presidio e Conduzione Sistemistica a Richiesta), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Nel caso dei servizi di Supporto (Help Desk e Gestione pdl), le fatture dovranno riportare altresì i canoni unitari per singole tranches (di 50 utenti e di 50 pdl) moltiplicato il numero di tranches di utenti e di pdl del periodo di riferimento. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre ove vi siano fatture in pagamento il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che, a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra, non verrà corrisposta dalla Consip non produrrà alcun interesse.
3. La CONSIP, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società

Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la CONSIP applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
6. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2,
 - sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso la _____, codice A.B.I. _____, codice C.A.B. _____;
 - sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso la _____, codice A.B.I. _____, codice C.A.B. _____;
 - sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso la _____, codice A.B.I. _____, codice C.A.B. _____.
7. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione dichiarata delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Articolo 17 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi dell'articolo 9G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell'articolo 7G;

- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 4 S “Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere”, art. 6 S “Piano della qualità”, art. 10 S “Risorse impiegate”, art. 12 S “Verifica ed accettazione”, art. 14 S “Penali”, art. 4 G “Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali”, art. 6 G “Obblighi di riservatezza”, art. 8 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 11 G “Cauzione”, art. 14 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 15 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 16 G “Subappalto”, art. 19 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 20 G “Codice Deontologico”, art. 21 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa”
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Consip/Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi

L’Impresa
il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3G - Aumento

Articolo 4G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20G - Codice deontologico

Articolo 21G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

Roma, li

L'Impresa

il legale rappresentante
